

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
(UE) 2024/2831 relativa al miglioramento delle condizioni di
lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (A.G. 433)**

**Memoria di Univendita – Unione italiana vendita diretta
15 settembre 2026**

Camera dei deputati – XI Commissione Lavoro pubblico e privato

CHI SIAMO

Univendita - Unione Italiana Vendita Diretta è la principale associazione di categoria del settore della vendita diretta a domicilio in Italia. Nata nel 2010, aderisce a Confcommercio - Imprese per l'Italia e, a livello europeo, a Direct Selling Europe (DSE), l'Associazione che rappresenta le imprese della vendita diretta presso le Istituzioni dell'Unione europea.

Univendita riunisce alcune delle più importanti e rappresentative aziende che operano nel settore della vendita diretta nel nostro Paese, attive in diversi comparti merceologici: dai prodotti per la casa alla cosmetica e alla cura della persona, dagli alimentari al caffè e agli elettrodomestici, tra queste: Vorwerk, che in Italia commercializza l'aspirapolvere Folletto e il robot da cucina Bimby; Bofrost, attiva nel settore dei cibi surgelati; Just nella cosmetica e nella cura della persona; Stanhome nei prodotti per la cura della casa; Nims-Lavazza, specializzata nella distribuzione e vendita del caffè in capsula.

Le imprese associate rappresentano oltre la metà del valore complessivo della vendita diretta in Italia: nel 2025 hanno realizzato complessivamente un fatturato di circa 1,6 miliardi, con una crescita del +6% rispetto al 2024. Il comparto presenta inoltre una fortissima componente femminile - l'88% degli incaricati alla vendita delle associate è donna - e rappresenta da tempo una significativa opportunità di accesso al mercato del lavoro, grazie anche alla flessibilità che caratterizza questa attività.

La vendita diretta costituisce infine una modalità distributiva profondamente radicata nel tessuto economico e sociale italiano. Il suo elemento caratterizzante rimane il rapporto personale e diretto tra incaricato alla vendita e consumatore: la tecnologia accompagna e supporta questo rapporto, ma non ne sostituisce la natura.

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/2831

Univendita esprime una valutazione complessivamente **positiva sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2831**, riconoscendo l'attenzione posta dal Governo nel delimitare correttamente l'ambito di applicazione della disciplina sul lavoro mediante piattaforme digitali.

La direttiva nasce con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono la propria attività attraverso vere e proprie piattaforme di lavoro digitali, garantendo in particolare una corretta determinazione della situazione occupazionale, una maggiore trasparenza nell'utilizzo dei sistemi automatizzati e una più efficace tutela dei lavoratori rispetto alle decisioni assunte o supportate da algoritmi. Si tratta di obiettivi che Univendita condivide pienamente.

È tuttavia essenziale che la nuova disciplina distingua in maniera chiara le **piattaforme che organizzano e intermediano il lavoro** dalle imprese che utilizzano strumenti e piattaforme digitali esclusivamente come supporto o elemento accessorio rispetto alla propria attività economica principale.

Questa distinzione assume un'importanza ancora maggiore rispetto al momento in cui il percorso legislativo europeo ha avuto inizio. Negli ultimi anni la digitalizzazione dei processi aziendali ha infatti conosciuto una fortissima accelerazione e l'utilizzo di siti internet, applicazioni, piattaforme digitali, strumenti di comunicazione e software è diventato parte integrante dell'attività della quasi totalità delle imprese.

La semplice presenza di una piattaforma digitale nell'organizzazione aziendale non può pertanto costituire, di per sé, un elemento sufficiente per ricondurre un'impresa nell'ambito del lavoro mediante piattaforme digitali.

Una diversa interpretazione avrebbe potuto produrre effetti impropri anche sul settore della vendita diretta, nel quale gli strumenti digitali vengono ormai normalmente utilizzati per numerose attività: comunicazione con la rete di vendita, presentazione e consultazione dei prodotti, formazione, gestione degli ordini, assistenza, organizzazione amministrativa e supporto all'attività commerciale.

In questi casi, tuttavia, **la piattaforma non costituisce il luogo nel quale domanda e offerta di lavoro vengono intermediati, né rappresenta il cuore del modello organizzativo dell'impresa**. È uno strumento tecnologico **accessorio** rispetto all'attività principale, che resta la commercializzazione di beni attraverso la vendita diretta e il rapporto personale tra incaricato e consumatore.

Per questa ragione Univendita accoglie con particolare favore la scelta compiuta dal Governo all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, che tiene conto del principio espresso dal **considerando 20 della direttiva (UE) 2024/2831**.

Il considerando chiarisce infatti un punto essenziale ai fini della corretta delimitazione dell'ambito di applicazione della normativa:

“La definizione dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi per i quali l'organizzazione del lavoro svolto dagli individui [...] costituisce una componente necessaria ed essenziale”.

Il considerando precisa quindi che l'organizzazione del lavoro deve rappresentare una componente **necessaria ed essenziale**, e non semplicemente "secondaria e puramente accessoria", dell'attività svolta attraverso la piattaforma.

Si tratta di una distinzione fondamentale: l'utilizzo di strumenti digitali da parte di un'impresa non la trasforma automaticamente in una piattaforma di lavoro digitale. Ciò che è invece rilevante è la funzione che in concreto svolge dalla piattaforma e il fatto che attraverso di essa venga effettivamente organizzato il lavoro degli individui quale elemento essenziale del servizio offerto.

Il Governo ha opportunamente tradotto questo principio nell'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto, prevedendo specifiche ipotesi che non rientrano nella definizione di piattaforma di lavoro digitale e includendo, alla lettera d), i casi nei quali l'organizzazione del lavoro svolto dagli individui costituisce una componente secondaria e puramente accessoria.

Per il settore della vendita diretta questa impostazione riveste particolare importanza perché consente di tenere distinto l'uso di strumenti digitali nella pratica quotidiana della professione dal **lavoro organizzato attraverso piattaforme digitali**.

La tecnologia, per le nostre imprese, facilita e rende più efficienti attività che esistevano già indipendentemente dalla piattaforma. Non è la piattaforma a creare, assegnare o intermediare il lavoro: essa rappresenta solo uno strumento al servizio di un modello distributivo che conserva caratteristiche proprie e autonome.

COSA CHIEDIAMO

Alla luce di queste considerazioni, **Univendita** auspica che, nel corso dell'iter parlamentare (consultivo su atti de Governo), lo schema di decreto legislativo mantenga invariata l'attuale impostazione per quanto riguarda la delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina.

In particolare, riteniamo essenziale che sia preservato il corretto recepimento del principio contenuto nel **considerando 20 della direttiva (UE) 2024/2831**, e dunque la distinzione tra le piattaforme nelle quali l'organizzazione del lavoro costituisce una componente necessaria ed essenziale dell'attività e i casi nei quali tale componente è invece secondaria e puramente accessoria.

Il mantenimento di questa impostazione garantisce che la disciplina trovi applicazione rispetto ai fenomeni che il legislatore europeo ha effettivamente inteso regolare, evitando al contempo che possano esservi ricomprese attività economiche profondamente diverse, come la vendita diretta, per il solo fatto di utilizzare strumenti digitali a supporto della propria attività.

Per Univendita questo rappresenta un elemento essenziale di **certezza giuridica**. La crescente digitalizzazione delle imprese rende infatti necessario evitare che l'utilizzo, ormai ordinario, di piattaforme e applicazioni possa determinare un'indebita estensione dell'ambito di applicazione della disciplina.

Univendita chiede pertanto alla Commissione di **preservare, sotto questo specifico profilo, l'impostazione dello schema di decreto legislativo sottoposto all'esame parlamentare**, che appare coerente tanto con la lettera quanto con la ratio del considerando 20 della direttiva.

Preparato a settembre 2026